

ACCERTAMENTO

CPB: le modalità di determinazione e ripartizione del reddito concordato per le imprese familiari

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

Il concordato preventivo biennale (**CPB**) si colloca nell'ambito degli istituti diretti a facilitare **l'adempimento spontaneo** da parte dei contribuenti e si caratterizza per il fatto di anticipare ad un momento che precede l'esercizio dell'attività di controllo **la possibilità di definire l'obbligazione tributaria**.

Lo strumento – che ha sostanzialmente **caratteristiche individuali**, in quanto tiene conto della **specificità della posizione tributaria** dei contribuenti – favorisce **l'emersione di nuova materia imponibile** e offre al contribuente l'opportunità di porsi in condizioni di maggiore certezza e tranquillità.

Fra i **soggetti ammessi al CPB rientrano anche le imprese familiari**, disciplinate civilisticamente **dall'articolo 230-bis cod. civ.**, che ne consente la sussistenza nel momento in cui, nelle forme dovute, collaborino all'attività d'impresa del titolare i **suoi familiari** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, e per effetto della **sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024**, anche **il convivente di fatto**), attribuendogli, salva la configurabilità di un diverso rapporto, una serie di diritti e poteri; e **fiscalmente dall'articolo 5, commi 4 e 5, Tuir**, che prevede l'applicazione del sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto – **nel limite massimo del 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore** – è imputato a ciascun familiare partecipante, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle **quote di partecipazione agli utili**. **A questi fini, il titolare dell'impresa familiare è tenuto ad attestare** nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla dichiarazione stessa **è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro** effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente. Tale attestazione (**circolare n.6/E/1984**), pertanto, presuppone che resti fermo l'obbligo di determinare, prima dell'inizio del periodo di imposta, con **atto pubblico o scrittura privata** autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditore e collaboratori familiari), le quote di partecipazione agli utili. I **collaboratori familiari**, a loro volta, devono

dichiarare, **in sede di dichiarazione annuale**, che le quote loro imputate sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente. La normativa fiscale non permette, tuttavia, di procedere nello stesso modo nel caso in cui **l'esercizio si chiuda con una perdita: la stessa rimane "in carico" e per intero in capo all'imprenditore individuale. Ai fini Irap, risponde il titolare dell'impresa.**

Di conseguenza, le imprese familiari esercenti attività d'impresa, alle quali si rendono applicabili gli ISA, **accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti.**

In particolare, per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel **periodo d'imposta precedente** a quelli cui si riferisce la proposta.

La proposta di concordato, se accettata, definisce il reddito di impresa e la base imponibile IRAP, per gli **anni 2024 e 2025.**

Resta invece esclusa dal CPB l'Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto riguarda i soggetti ISA, il reddito oggetto di concordato investe **il reddito d'impresa**, di cui all'[articolo 56, Tuir](#), e per le imprese minori, l'[articolo 66, Tuir](#), sempre **rettificato delle poste straordinarie** (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.), indicate nell'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#).

In caso di reddito d'impresa il **saldo netto** tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione **non può essere inferiore a 2.000 euro.**

Con specifico riferimento alla impresa familiare, **l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa**, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dall'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), e dell'[articolo 5, Tuir](#).

Per quanto riguarda l'Irap, invece, **l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta, individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997**, senza considerare le componenti già individuate dall'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#), per la determinazione del reddito di d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'Irap. Il valore della produzione va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'[articolo 11 del citato D.Lgs. 446/1997](#). **Anche per l'Irap, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.**

Fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, **il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali**, e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli

successivi secondo le disposizioni di cui agli [articoli 8](#) e [84, Tuir](#) (risposta 6.17, della [circolare n.18/E/2024](#)).

Sul punto specifico delle imprese familiari, ricordiamo che **l'allora circolare n. 5/E/2004**, diramata in ordine al **vecchio concordato preventivo biennale**, di cui all'[articolo 33, D.L. 269/2003](#), ha consentito l'accesso alle imprese familiari, nel rispetto del principio di **continuità soggettiva**, che esige, negli anni oggetto di concordato, la medesima identità dell'imprenditore, ossia del titolare dell'impresa familiare. **E la stessa circolare n. 18/E/2024 fra le cause ostative di accesso al CPB** vi fa rientrare, fra l'altro, le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, e cioè nel caso di società o associazioni di cui all'[articolo 5 Tuir](#), **non essere state interessate da modifiche della compagine sociale**. Ai fini del concordato preventivo, **non dovrebbero rilevare eventuali variazioni intervenute nella forma dell'impresa**. Così, dovrebbe essere ininfluyente che l'impresa, già individuale nel 2004, operi sotto forma di impresa familiare nel 2005 o viceversa (cfr. [circolare n.5/E/2004](#)).

Il titolare dell'impresa familiare, in quanto responsabile delle decisioni aziendali in virtù di una partecipazione agli utili almeno pari al 51%, svolge un ruolo preminente nella gestione del concordato preventivo. È dunque **il titolare dell'impresa familiare**, in quanto soggetto interessato ad aderire al concordato preventivo che **è tenuto a presentare la comunicazione di adesione**.

Eventuali oneri riguardanti l'adeguamento dei ricavi verranno sostenuti:

- dal titolare, relativamente all'Iva;
- dal titolare e dai collaboratori, secondo le rispettive quote, relativamente all'IRPEF, in applicazione di criteri analoghi a quelli previsti per le società di persone.

Secondo quanto indicato nella circolare n. 5/E/2004, la verifica degli incrementi percentuali del reddito va effettuata prendendo in considerazione **il reddito dell'impresa prima dell'imputazione delle quote di reddito** ai collaboratori familiari. Per i periodi di imposta oggetto del concordato preventivo, il reddito dell'impresa familiare è imputato al titolare e ai collaboratori familiari secondo le disposizioni di cui all'[articolo 5, TUIR](#), e viene assoggettato a **tassazione secondo le regole previste**.

La centralità della posizione del titolare nel concordato preventivo trova giustificazione nella stessa logica sottostante le disposizioni che consentono di attivare l'**azione accertativa esclusivamente nei suoi confronti**. Pertanto, nei confronti dello stesso titolare andrà attivato, in particolare, l'accertamento parziale nei casi di cessazione del concordato ([articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#)) ovvero di decadenza, ex [articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#).

Ovviamente, la rettifica del reddito d'impresa, in vigenza di concordato preventivo, potrà essere operata con le limitazioni di cui all'[articolo 34, D.Lgs. 13/2024](#).